

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1749

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato

Presentato nella seduta del 28 luglio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato, ha creato un sistema che ha dato una particolare fisionomia al monopolio dei cambi italiano. Nei nove anni di applicazione del sistema lo strumento legislativo suddetto si è dimostrato adeguato alle esigenze che si sono via via manifestate.

Ormai si avverte però una profonda trasformazione nell'assetto finanziario e monetario europeo.

In conseguenza principalmente di un lungo periodo di lavoro utile e pacifico, e di una molto più stretta collaborazione europea, la situazione economica della generalità dei Paesi dell'Europa occidentale è molto migliorata con manifestazioni favorevoli immediate sulle rispettive bilance dei pagamenti e sulle riserve valutarie.

Il riflesso più diretto si è avuto, nel campo più strettamente valutario, in una maggiore elasticità dei sistemi di controllo e nel ripristino, in alcuni Paesi dell'Europa occidentale, di un mercato delle valute, sia pure sotto condizioni limitative, ma con possibilità di com-

pensazioni ed arbitraggi tra le banche dei suddetti Paesi e con possibilità di oscillazioni dei cambi entro limiti prestabiliti.

È molto probabile che passi ulteriori in tal senso, specialmente nel settore europeo, siano effettuati anche in un prossimo avvenire.

È opportuno tenere presente che il sistema dell'Unione europea dei pagamenti sta subendo delle trasformazioni di indubbio rilievo.

Considerando l'evoluzione in corso si può temere che lo strumento legislativo italiano del 26 marzo 1946 presenti un'eccessiva rigidità e non risponda alle situazioni nuove che la nostra economia può essere chiamata a fronteggiare.

Poiché a partire dal prossimo agosto potrebbero verificarsi fatti nuovi nell'Unione europea dei pagamenti, appare evidente il carattere di urgenza del provvedimento e la necessità della sua immediata entrata in vigore per evitare distorsioni od incertezze in una eventuale fase intermedia.

La necessità di una revisione delle attuali disposizioni appare di tutta evidenza allorché si tenga presente il precitato decreto legisla-

tivo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, il quale fa obbligo all'Ufficio italiano dei cambi di mettere a disposizione degli esportatori nazionali il 50 per cento delle valute libere, escludendo la possibilità di lasciare in mano degli esportatori aliquote superiori alla percentuale del 50 per cento ed escludendo, altresì, la possibilità di considerare utili, agli effetti di un mercato, altre valute.

Col nuovo provvedimento le valute estere prescelte vengono lasciate interamente a disposizione degli operatori, mentre il termine di utilizzo viene ristretto rispetto a quello applicato con il vecchio sistema.

Il provvedimento in esame mira, quindi, a rendere più aderente la nostra legislazione valutaria alla situazione attuale internazionale, ed alla nuova situazione che potrà crearsi in un prossimo futuro.

Esiste già difatti tra alcuni Paesi dell'Unione europea dei pagamenti un sistema multilaterale intraeuropeo di arbitraggi. L'accesso a tale sistema, attualmente facoltativo, può diventare utile al nostro Paese o addirittura necessario, a partire dal 1° agosto prossimo, a seconda di quello che sarà il comportamento di taluni Paesi in seguito alla trasformazione dell'Unione europea dei pagamenti.

È urgente quindi l'adozione di uno strumento legislativo di maggiore elasticità che consenta un rapido adattamento della regolamentazione in materia di cambi ai sistemi che di mano in mano verranno adottati sui mercati internazionali ed alle necessità valutarie dello Stato italiano.

Il nuovo provvedimento, nel riaffermare l'obbligo della offerta in cessione delle valute estere da parte delle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica, prevede l'accreditamento di alcune valute estere in conti aperti, a favore delle medesime persone, presso la Banca d'Italia o una azienda di credito autorizzata a fungere da sua agenzia. Le valute estere sono quelle ricavate, sia dalla vendita di merci, sia dalla prestazione di servizi, sia da operazioni finanziarie. Dette valute saranno determinate con decreti del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro (articolo 1).

Vengono stabilite le forme di utilizzo ed il termine entro cui l'utilizzo stesso deve avvenire; è altresì contemplata la possibilità per il titolare di cedere la valuta di cui dispone alle predette banche, le quali alla loro volta ne devono fare immediata cessione a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio in Ita-

lia per utilizzarla sempre per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi, nonché per pagamenti di natura finanziaria, in conformità alla legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformità alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro per il commercio con l'estero. È negata però al cessionario la possibilità di negoziarla ulteriormente.

Le banche, inoltre, possono acquistare le valute in questione anche dalle persone che non sono tenute all'obbligo dell'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi delle attuali disposizioni valutarie. Resta però fermo per le banche l'obbligo dell'immediata cessione nelle forme, nei termini e per gli scopi previsti dal presente decreto-legge (articolo 2).

Se trascorso il termine fissato le valute non vengono utilizzate, esse devono essere offerte in cessione entro i due giorni feriali successivi alla scadenza all'Ufficio italiano dei cambi, il quale le acquisterà al minor corso ufficiale di cambio registrato durante il periodo in cui è rimasto aperto il conto. Inoltre, qualora la valuta estera non venga utilizzata, a seguito dal mancato perfezionamento dell'operazione dichiarata, per un motivo qualsiasi, ed essa ritorni a disposizione del titolare, la valuta stessa, non essendo possibile il suo riaccreditamento in conto valutario, dovrà essere offerta all'Ufficio italiano dei cambi che l'acquisterà al minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso tra il giorno di accreditamento e il giorno della effettiva offerta in cessione (articolo 5).

La quotazione di dette valute può avere luogo in tutte le borse della Repubblica; il corso medio ufficiale sarà determinato giornalmente sulla base delle quotazioni di chiusura alle borse di Roma e di Milano (articolo 3).

È data facoltà alle banche di negoziare le valute in parola tra loro, con l'Ufficio italiano dei cambi e, ove ottengano la preventiva autorizzazione da parte del Ministro per il commercio con l'estero, con le banche dell'estero (articolo 4).

Anche in tale caso è previsto che l'utilizzo da parte delle banche delle valute estere acquistate debba essere immediato.

Le banche sono obbligate a controllare l'utilizzo, perché esso avvenga in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero, a far rispettare i termini stabiliti entro cui l'utilizzo deve avvenire e, ove ricorrano gli estremi previsti dalla

legge, a fare cedere la valuta all'Ufficio italiano dei cambi (articolo 6).

Nei confronti dei trasgressori delle norme contenute nel presente decreto è prevista la applicazione delle penalità contemplate dal

regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (articolo 7).

Il Governo confida che il provvedimento dia una certa elasticità al nostro mercato valutario pur conservando i controlli necessari.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla negoziazione e la cessione delle valute estere allo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2° della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 103, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante le norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, concernente nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, relativo alle norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, concernente le modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro,

DECRETA

ART. 1.

Le valute estere che saranno determinate con decreti del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro sono versate dalle persone fisiche o giuridiche tenute all'obbligo dell'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute stesse, alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, per l'accreditamento in conti soggetti alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, aperti a nome delle persone fisiche o giuridiche stesse.

ART. 2.

Le valute estere di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate dal titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonché per pagamenti di natura finanziaria, in conformità alla legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformità alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro per il commercio con l'estero. L'utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro la quindicina di calendario successiva a quella di accreditamento delle valute nei conti di cui all'articolo 1.

Le valute estere medesime possono essere altresì cedute nel termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'articolo 1 che destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per farne immediata cessione mediante accreditamento in conti del genere di quelli previsti all'articolo 1 a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo entro la quindicina di calendario successiva a quella dell'accreditamento nel conto aperto al loro nome.

Le banche possono altresì acquistare le valute determinate con i decreti di cui all'articolo 1 direttamente da persone fisiche o giuridiche non tenute all'obbligo della offerta in cessione per destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente articolo.

ART. 3.

Le valute estere determinate con i decreti di cui all'articolo 1 sono quotate presso tutte le borse valori della Repubblica ed a cura dell'Ufficio Italiano dei Cambi è giornalmente accertato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il corso ufficiale delle dette valute che è quello medio risultante per ciascuna valuta dalle quotazioni di chiusura alle borse di Roma e di Milano.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le modalità per assicurare, in caso di sospensione delle operazioni delle borse valori, per le ferie estive e per qualsiasi altro motivo, la continuità delle quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere presso le borse di Roma e di Milano.

Quando successivi decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, abrogano o modificano i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, le valute estere che cessano di essere ammesse alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge sono escluse dalle quotazioni presso tutte le borse valori della Repubblica.

ART. 4.

Allo scopo di facilitare le operazioni di acquisto e dell'immediata cessione delle valute estere determinate con i decreti di cui all'articolo 1 le banche possono negoziare le valute stesse fra di loro, con l'Ufficio Italiano dei Cambi, e, nei limiti delle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, con banche dell'estero.

ART. 5.

I titolari dei conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge sono tenuti ad offrire in cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi non oltre il secondo giorno feriale successivo a quello in cui scadono i termini indicati negli articoli precedenti, le valute estere non utilizzate. L'Ufficio Italiano dei Cambi ne effettua l'acquisto sulla base del minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso fra il giorno di accreditamento nel conto e il giorno della effettiva offerta in cessione.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste al successivo articolo 7 il tasso di cambio determinato ai sensi del comma precedente si applica anche alle cessioni delle valute estere offerte dopo decorso il termine indicato al primo comma e di quelle già accreditate nei conti previsti dai precedenti articoli ed utilizzate per le operazioni indicate al primo comma dell'articolo 2, le quali per qualsiasi ragione non si siano perfezionate.

ART. 6.

Le banche presso le quali sono istituiti i conti in valuta estera, aperti ai sensi del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di controllare che l'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi abbia luogo in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero dentro i termini stabiliti negli articoli precedenti e che in caso di decadenza dei termini stessi la cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi avvenga ai sensi dell'articolo 5.

ART. 7.

Ferme le pene stabilite da altre norme legislative, alle violazioni delle disposizioni del presente decreto-legge si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

ART. 8.

Sono abrogati il decreto-legge 26 marzo 1946, n. 139, il decreto-legge 28 novembre 1947, n. 1347, il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, ed ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto-legge o sia con esse incompatibile.

ART. 9.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1955.

GRONCHI

SEGNI — MATTARELLA — GAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORO.